

**Contributi** – Ripetizione di contributi indebitamente versati – Prescrizione decennale – Decorrenza.

**Contributi** – Ripetizione di contributi indebitamente versati – Prescrizione decennale – Efficacia interruttiva dell'indicazione della possibilità di chiedere la restituzione della contribuzione indebitamente versata, contenuto nel verbale INPS.

**Processo civile** – Processo del lavoro - Onere della prova – Carenza documentale — Efficacia sanante della mancata contestazione di parte convenuta – Esclusione.

**Corte di Appello di Milano – 25.01.2018 n. 2095 – Pres. Bianchini - Rel. Perna – L. S.r.l. (Avv. Brusatori) - INPS (Avv. Vivian).**

*Il termine di prescrizione decennale per i contributi indebitamente versati decorre dalla data di versamento e non già da quella del verbale ispettivo di disconoscimento della subordinazione da parte dell'INPS.*

*Non ha efficacia interruttiva della prescrizione, in quanto non costituisce atto di riconoscimento del debito da parte dell'Istituto, il semplice avvertimento degli ispettori INPS circa la possibilità di chiedere la restituzione della contribuzione indebitamente versata, contenuto nel verbale di disconoscimento della subordinazione.*

*La carenza documentale, che nel processo del lavoro deve essere accertata con riferimento al momento del deposito del ricorso o della costituzione, non può dirsi sanata dalla mancata contestazione della parte convenuta atteso che il giudice decide sempre iuxta allegata ac probata, in base alle allegazioni della parte che rivendica il diritto e sulla quale incombe l'onere della prova.*

FATTO - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto la domanda della società, la quale - agendo sulla scorta di altra sentenza, del Tribunale di Busto Arsizio, che aveva dichiarato l'annullamento dei rapporti di lavoro subordinato intercorsi con M.L. e con G.L. - aveva chiesto la ripetizione dei contributi indebitamente versati in relazione alle posizioni di M.L., dal 1986 al 2001, e di G.L., dal 1986 al 2006.

In particolare, il primo giudice dava atto che l'INPS non aveva contestato l'effettivo versamento della contribuzione, ma, dopo aver evidenziato che il ricorso era stato depositato in data 30.6.2008, aveva eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione dei contributi versati nel periodo anteriore al 30.6.1998. Pertanto, richiamati i precedenti giurisprudenziali secondo i quali la decorrenza della prescrizione andava fissata al momento dei singoli versamenti contributivi e non già al momento dell'annullamento del rapporto di lavoro, il primo giudice, sulla scorta dei conteggi prodotti dall'INPS, accordava in restituzione la somma di €. 50.567,38 relativamente alla posizione di M.L. e quella di €. 81.718,40 relativamente alla posizione di G.L., oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Inoltre, il primo giudice escludeva dalla ripetizione i contributi versati nell'anno 2002 sulla posizione di G.L. atteso che la documentazione probante il detto versamento era stata prodotta agli atti di causa tardivamente ed in occasione del deposito di note autorizzate, con la conseguenza che il documento doveva essere espunto dal corredo probatorio.

Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 19.6.2015, ha spiegato appello la società L. S.r.l. lamentando, col primo articolato motivo di impugnativa, l'erroneità della sentenza in punto di fissazione della decorrenza della prescrizione, la quale doveva

individuarsi nella data di annullamento del rapporto di lavoro, atteso che nella costanza dello stesso l'esercizio del diritto alla ripetizione era giuridicamente impedito; inoltre, riportata la dichiarazione contenuta nel verbale dell'INPS dell'8.2.2006, secondo la quale la ripetizione poteva essere richiesta relativamente ai contributi versati a far data dal 1987, e la lettera dell'Istituto del 10.2.2006, di identico tenore, l'appellante ha sostenuto che, ex art. 2944 c.c., lo stesso Istituto aveva interrotto la prescrizione.

Col secondo motivo di impugnativa, la società appellante ha lamentato l'erroneità del capo di sentenza col quale era stata dichiarata l'inutilizzabilità del documento attestante il versamento della contribuzione relativa all'anno 2002 sulla posizione di G.L. sostenendo che l'INPS non aveva contestato né il versamento, né la tardività della produzione documentale e che, inoltre, il primo giudice ben avrebbe potuto acquisire agli atti la documentazione, ex art. 421 c.p.c..

Con il terzo motivo di impugnativa, la società ha lamentato il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria.

Nel giudizio così instaurato si è costituito l'Istituto appellato chiedendo la conferma della sentenza gravata.

All'udienza del 23.11.2017, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

DIRITTO - L'appello è infondato per i motivi che seguono.

Relativamente al primo motivo di appello, col quale si sostiene che la decorrenza della prescrizione del diritto alla ripetizione dei contributi indebitamente versati coincida col momento del disconoscimento della subordinazione da parte dell'INPS, il collegio ne rileva l'infondatezza e ritiene che il primo giudice abbia fatto buon governo dei principi regolanti la fattispecie, i quali sono stati peraltro di recente confermati dalla S.C. con la sentenza n. 10828 del 26.05.2015.

Con detta sentenza, la S.C., decidendo in fattispecie identica, ha avuto modo di affermare che *"l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva fatto decorrere la prescrizione decennale del diritto alla restituzione dei contributi versati indebitamente dalla data del provvedimento con cui l'INPS aveva annullato la posizione assicurativa del lavoratore, anziché da quelle di ciascuno dei diversi versamenti contributivi, assegnando rilievo, quale impedimento di diritto invece che di fatto, alla mancata consapevolezza della natura subordinata o meno del rapporto di lavoro). Cass. Civ., sez. III, del 06/10/2014, n. 21026; [Cass. Civ., sez. III, del 18/02/2016 n. 3176](#)".*

Atteso l'orientamento di cui alla trascritta massima, cui il collegio, condividendolo, intende dare continuità, il primo motivo di impugnativa deve essere respinto. Nemmeno il secondo motivo di appello coglie nel segno.

La doglianza poggia sull'art. 2944 c.c., ovvero sull'asserita efficacia interruttiva della prescrizione ad opera della lettera dell'INPS in data 10.2.2006 e sulla dichiarazione apposta al verbale redatto dagli ispettori INPS in sede di accertamento, secondo la quale *"Con separato provvedimento, dalla scrivente sede INPS, verrà notificato alle parti in causa*

*l'atto di annullamento del rapporto di lavoro in oggetto, in seguito al quale le stesse potranno procedere a chiedere il rimborso dei contributi versati all'INPS per il periodo dal gennaio 1987 a tutt'oggi per il sig. G.L., e dal gennaio 1987 al luglio 2001 per il sig. M.L., o al relativo ricorso amministrativo".*

Orbene, premesso che l'indagine volta a stabilire se una certa dichiarazione del debitore costituisca riconoscimento del diritto del creditore deve essere particolarmente rigorosa, il collegio rileva che la norma di cui all'art. 2944 c.c. testualmente dispone che la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.

Occorrono pertanto due condizioni, la prima delle quali consiste nel fatto che il riconoscimento provenga dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto. Nel caso di specie deve, però, osservarsi che è omessa ogni deduzione e allegazione in ordine alla capacità abdicativa del diritto in capo agli ispettori che hanno redatto il verbale ed al soggetto che ha sottoscritto la lettera (Cfr. Cass. n. 19529/2015).

La seconda condizione deve ravvisarsi in un riconoscimento pieno, univoco ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso.

Il semplice invito a proseguire nella procedura di ripetizione, ovvero la notificazione della mera possibilità di fare richiesta di ripetizione, senza assunzione dell'impegno a restituire, come nel caso di specie lascia intendere l'uso della frase "*potranno procedere a chiedere il rimborso*", non presenta assolutamente la valenza che gli vorrebbe attribuire l'appellante e non è incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto vantato. (Cass. n. 13184/2015; [Cass. n. 23821/2010](#), [n. 24555/2010](#), [n. 4324/2010](#), [n. 18904/07](#), conf. [Cass. n. 9016/2002](#)).

Relativamente al terzo motivo di appello il collegio premette che dalla lettura della memoria difensiva di primo grado e dai verbali di causa emerge l'eccezione di carenza documentale relativamente alla contribuzione dell'anno 2002 sulla posizione di G.L..

Tanto posto, la carenza documentale, che nel processo del lavoro deve essere accertata con riferimento al momento del deposito del ricorso o della costituzione, non potrebbe comunque dirsi sanata dalla mancata contestazione della parte convenuta atteso che il giudice decide sempre *iuxta alligata ac probata*, in base alle allegazioni della parte che rivendica il diritto e sulla quale incombe l'onere della prova.

Né l'appellante può legittimamente dolersi delle denegate ammissioni ex art. 421 c.p.c.: difatti, secondo il principio dispositivo, il giudice decide la causa sulla scorta delle allegazioni e del corredo probatorio offerto, senza possibilità di interferire tra le parti, supplendo alle lacune ed insufficienze di taluna di esse, atteso che l'onere di allegazione deve essere adempiuto in modo circostanziato e preciso (Cfr. Cass.10527/11).

Sul quarto motivo di impugnativa, avente ad oggetto il diniego della maggiorazione da rivalutazione monetaria sulle somme accordate in ripetizione, il collegio rileva che l'assoluta buona fede dell'*accipiens* e l'indimostrata possibilità di impiego fruttifero delle somme versate a titolo di contribuzione escludono, per giurisprudenza costante, la maggiorazione da rivalutazione monetaria.

Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo al valore e alla complessità del giudizio, si liquidano, ex D.M. 55/14, come da dispositivo in calce.

*(Omissis)*

---